

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 294-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

*Comunicato alla Presidenza il 3 novembre 1963*

*Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1964*

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali  
a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fu disposta in due tempi — per una parte a decorrere dal 1° gennaio 1960 e per il totale dal 1° gennaio 1962 — l'abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni e sugli spumanti in bottiglia.

A risarcire i Comuni delle minori entrate per il biennio 1960-61 si provvede con la stessa legge attribuendo ai medesimi una

quota del provento dell'I.G.E. localmente riscosso dagli Uffici delle imposte sui vini, mosti ed uve da vino nonchè sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Tale quota peraltro fu attribuita solo ai Comuni con popolazione superiore ai dieci-

mila abitanti, rimanendone così esclusi quelli con popolazione inferiore.

In base all'articolo 8 della stessa legge n. 1079, il Governo veniva delegato ad emanare entro il 1° gennaio 1962 le norme per attuare l'abolizione della imposta citata attenendosi ai seguenti criteri:

1) compensare i Comuni delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta in questione e delle relative supercontribuzioni ed addizionali;

2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;

3) salvaguardare la riscossione dell'I.G.E. sui vini, mosti ed uve da vino, nonché sui vini spumanti in bottiglia;

4) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle Imposte di consumo nella eventualità di riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;

5) provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose, nonché al miglioramento qualitativo della produzione enologica nazionale.

Con decreto 14 dicembre 1961, n. 1315, è stato provveduto ad attuare le disposizioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge n. 1079 mentre con il disegno di legge ora sottoposto al voto di questa Assemblea il Governo intende adempiere — sia pure parzialmente — gli obblighi derivanti dai nn. 1 e 2 della stessa sopracitata norma.

Si tratta dunque del puro e semplice adempimento di un precetto di legge cui già nella precedente legislatura si cercò di dar corso con la presentazione di analogo disegno di legge in data 8 gennaio 1962 (Atto del Senato n. 1870) approvato da questa stessa Commissione nella seduta del 23 maggio successivo ma poi rimasto, senza giungere tempestivamente in porto per lo scioglimento delle Camere, presso la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

\* \* \*

Il disegno di legge in esame è di una estrema semplicità sia per le cause determinanti

— esecuzione di una legge — sia per il suo contenuto — assunzione di un onere imposto da una legge — sia per la sua incidenza nel tempo a carico dello Stato e a favore dei Comuni — limitata al solo anno 1962 — sia per la sua formulazione: tre soli articoli.

Severe e pressochè unanimi critiche sono state però allo stesso rivolte in seno alla Commissione per la tardività dell'adempimento, che non è poi soltanto giuridico ma anche morale e politico, sia per la incompleta rispondenza dell'adempimento così come proposto allo spirito della legge n. 1079, che, avendo abolito una imposta strettamente connessa alla dinamica economica e sociale dei Comuni, non poteva non intendere a quella sostituire uno strumento fiscale avente analoga natura, sia perchè si sarebbe dovuto provvedere non solo per il 1962 ma almeno anche per il 1963.

E tutte le suddette critiche sono state inquadrate sullo sfondo di una situazione economico-finanziaria dei Comuni che è a tutti ben nota.

Rilievi di natura giuridica e tecnica mossi all'articolo 3 circa una presunta irregolare previsione della copertura, di fatto esistente, ma in diritto contrastante con quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, non sono stati ritenuti fondati dalla maggioranza della Commissione che, dopo una vivace, appassionata discussione, allo scopo di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge, ha anche superato tutte le altre riserve sopra accennate sulla semplice ma eloquente considerazione che la situazione economico-finanziaria dei Comuni non è in grado di tollerare, senza ulteriori danni, altre dilazioni.

Contemporaneamente però la Commissione si è proposta il problema della indifferibile necessità di colmare il vuoto lasciato dalla abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia nelle finanze comunali anche per gli anni 1963 e 1964.

È ben vero che lo stesso Governo — come si afferma nella relazione allo stesso disegno di legge e come è stato ribadito avanti a questa Commissione — si ripromette di varare al più presto la predisposta organica rifor-

ma del sistema di imposizione comunale sui consumi, ma questa Commissione, pur di fronte a tale solenne e responsabile impegno, ha ritenuto suo dovere, nella facile presunzione che il varo della suddetta riforma richieda non breve tempo, procedere alla nomina di una propria Sottocommissione per lo studio di una rapida soluzione del

problema della integrazione dei bilanci comunali per il 1963 e per l'anno in corso.

Per le considerazioni su esposte e per questa testimonianza di sollecita cura verso la situazione dei Comuni, la 5<sup>a</sup> Commissione confida che il disegno di legge venga dal Senato approvato.

SALARI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo su vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

**Art. 2.**

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

**Art. 3.**

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.